

Protocollo dei controlli sugli attestati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori

(Articolo 2, comma b dello Schema convenzione fra APE e organismi di abilitazione soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche)



Rev.	Data	Oggetto	Elaborato	Approvato
00	10/05/2022	Prima emissione	DIR <i>Giulia Amici</i>	DIR.GEN. <i>Giulia Amici</i>

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. QUADRO NORMATIVO	3
2.1 NORMATIVE NAZIONALI	3
2.2 NORMATIVE PROVINCIALI	5
2.3 NORMATIVE ACCREDIA PER ORGANISMI DI ISPEZIONE ACCREDITATI.....	7
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE	7
3.1 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO	9
3.2 VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO	9
3.3 VERIFICHE DI II LIVELLO CON SOPRALLUOGO	11
4. MODIFICA ALLE MODALITA' DEI CONTROLLI.....	11
5. DIRITTI E DOVERI DEI CERTIFICATORI	11
5.1. CODICE DEONTOLOGICO ODATECH E SANZIONI DISCIPLINARI.....	12
6. DOVERI E RESPONSABILITÀ DI ODATECH	13
7. RECLAMI E RICORSI.....	13
8. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO	14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Odatech è l'Organismo di abilitazione e certificazione di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino, e nasce come primo Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in Provincia di Trento, con il compito di abilitare i soggetti certificatori e di verificare la corretta applicazione e il monitoraggio della certificazione energetica in Trentino.

Odatech opera ai sensi della legge provinciale n.1/2008 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1), in particolare relativamente alle prime misure di attuazione dell'art. 7. L'art. 7 del Regolamento dispone che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Le procedure seguite da Odatech nello svolgimento delle proprie attività rispondono inoltre a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in quanto Organismo di Ispezione di tipo C.

Tra le funzioni di Odatech vi sono:

1. abilitazione dei soggetti certificatori energetici per la Provincia di Trento;
2. gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati;
3. gestione del sistema di rilascio degli attestati e delle targhe energetiche;
- 4. controllo sugli attestati energetici emessi e sull'operato dei soggetti certificatori.**

Il presente Regolamento si applica nello specifico all'attività di controllo svolta da Odatech, ne definisce le modalità e disciplina i rapporti con i soggetti certificatori. Il servizio di controllo è rivolto a tutti gli attestati di prestazione energetica emessi in Provincia di Trento da parte di certificatori accreditati ed avviene in conformità alla normativa applicabile e a quanto previsto dalla Convenzione che regola i rapporti tra Odatech e APRIE.

2. QUADRO NORMATIVO

Di seguito viene descritto sinteticamente il quadro normativo vigente, sia a livello nazionale che provinciale, in merito alla certificazione energetica degli edifici.

2.1 NORMATIVE NAZIONALI ¹

L'Unione Europea, con la direttiva 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE, ha emanato le prime misure volte a promuovere il rendimento energetico nell'edilizia, introducendo l'obbligo del rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati ed individuando le caratteristiche delle metodologie di calcolo atte a misurarne il fabbisogno energetico. La direttiva ha altresì previsto l'obbligo di certificazione energetica ed ha disposto che l'attività di certificazione venga eseguita da esperti qualificati e/o riconosciuti.

Con la successiva direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE, la Comunità ha introdotto alcuni elementi di importante novità, tra i quali il concetto di "edificio ad energia quasi zero", ovvero di edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura significativa da energia da fonte rinnovabile. La direttiva ha disposto che a partire dal 31 dicembre 2018 e dal 31 dicembre 2020, gli edifici di nuova costruzione, rispettivamente pubblici e privati, siano edifici ad energia quasi zero.

L'Italia ha recepito la direttiva 2002/91/CE con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Dal 1 ottobre 2015 è entrato in vigore il "Decreto ministeriale del 26 giugno 2015" (**DM 26/6/15**).

Il DM 26/6/15 riguarda 3 argomenti fondamentali:

1. **DM requisiti minimi:** prescrizioni e requisiti da rispettare nonché definizione dell'edificio ad energia quasi zero
2. **Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica:** modalità di classificazione e nuovo modello di attestato di certificazione energetica
3. **Nuovi modelli per la relazione tecnica**

Le metodologie di calcolo per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno sempre riferimento alle normative UNI/TS 11300:

- UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

¹ Fonte: http://www.energia.provincia.tn.it/certificazione_edifici/-energia/pagina37.html

- UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
- UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
- UNI/TS 11300-5- Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili
- UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

e alle:

- Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

Il DM 26/6/15 determina l’energia primaria globale dell’edificio oggetto di certificazione in riferimento all’energia primaria globale di un edificio di riferimento. Con “edificio di riferimento” si intende un edificio identico a quello in esame in termini di:

- Geometria;
- Orientamento;
- Ubicazione territoriale;
- Destinazione d’uso;
- Situazione al contorno.

e avente caratteristiche termiche e parametri energetici determinati in accordo all’Appendice A dell’Allegato 1.

Per quanto riguarda invece le Linee Guida, tra le principali novità troviamo la nuova classificazione energetica degli edifici (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G) e il nuovo schema di redazione dell’APE. L’Allegato 1 del DM 26/6/15 costituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (DM Linee guida) e prevede:

- a) metodologie di calcolo;
- b) il format di APE, di cui all’appendice B;

c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all'appendice C,

d) la definizione del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE).

2.2 NORMATIVE PROVINCIALI

In Trentino con la **Legge provinciale n. 1/2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)** è stata prevista l'attuazione della Direttiva Europea in materia di prestazioni e di certificazione energetica. Con la Legge n. 1/2008 è stato introdotto nel territorio provinciale l'obbligo di certificazione energetica degli edifici.

Il Regolamento di attuazione di cui all'art. 84 è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 del 12 giugno 09 ed emanato con **DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg s.s.m. (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1)**. Con suddetta delibera è stata regolamentata la procedura per la certificazione energetica in Provincia di Trento.

Con la deliberazione di Giunta provinciale n.162 di data 12 febbraio 2016 sono state approvate le modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., "**Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)**".

Le modifiche introdotte dalla delibera n.162 hanno avuto lo scopo di allineare la disciplina provinciale alle più recenti disposizioni in materia, tra cui, nello specifico, quelle relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (d.m. 26 giugno 2015, cd. "Decreto requisiti minimi"). L'insieme di queste disposizioni, unitamente alle norme nazionali ove richiamate, costituisce il finale recepimento delle direttive europee sul calcolo delle prestazioni e sulla certificazione energetica degli edifici.

L'art. 91 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che detta le norme sulla *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici*, riporta ai seguenti commi:

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di certificazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di certificazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Violazione	Sanzione
Irregolarità meramente formali (comma 3)	Se entro 30 giorni dalla comunicazione dell'irregolarità non viene sostituito l'APE: Da 150€ a 1.500€.
Ape non veritiero* (comma 4)	Da 300€ a 3.000€

2.3 NORMATIVE ACCREDIA PER ORGANISMI DI ISPEZIONE ACCREDITATI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”;
- ACCREDIA RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale”
- ACCREDIA RG-01-04 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione”
- ILAC-P15 del 06/2014 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”;
- ACCREDIA LS-03 “Elenco norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione”;

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Odatech è una unità operativa indipendente e totalmente autonoma all’interno di Habitech–Distretto Tecnologico Trentino, i controlli vengono effettuati da un team di verificatori che opera sotto la responsabilità del Direttore di Odatech e la guida e supervisione del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Schema.

Al fine di garantire un processo di controllo completo sugli Attestati e in aderenza con l’Art.4 e Art.5 della Convenzione stipulata tra APRIE e Odatech, quest’ultimo ha sviluppato un protocollo codificato di verifiche sugli Attestati emessi. Tutto ciò permette di garantire un processo di controllo completo, uniforme ed esaustivo sugli attestati emessi.

Le verifiche che vengono condotte sugli APE sono:

1. verifiche di primo livello (*verifica validità dei dati utilizzati e dei risultati riportati nell’APE tramite software*);
2. verifiche di secondo livello (*controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’APE*);
3. verifiche di secondo livello con sopralluogo (*controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’APE, con visita in loco*).

Tale classificazione deriva dalle richieste della direttiva europea 2010/31, che all’Art. 18 “*Sistema di controllo indipendente*”, cita: [...] 2. *Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell’allegato II.*


L’allegato II “*Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione*” riporta:

1. *Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno.*

La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

- a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
- b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;
- c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

Si riporta di seguito, in maniera sintetica, quello che è il percorso dell'Attestato e dei relativi controlli una volta che esso viene emesso sul sito di Odatech:



	PROTOCOLLO	DATA: 10/05/2022 REVISIONE: 00
---	------------	-----------------------------------

3.1 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO

L'Attestato di Prestazione Energetica viene emesso sul portale www.odatech.it da parte del Certificatore Energetico abilitato. Una volta emesso l'Attestato viene sottoposto ad una verifica di primo livello, ovvero una procedura di rilevazione automatica da parte del sistema tramite parametri ben specifici che permette in tempo reale di controllare se l'Attestato di Prestazione Energetica presenti delle anomalie.

La verifica di I livello è, in sintesi, un'analisi sui dati riportati nell'APE rispetto a parametri specifici concordati con APRIE e il Tavolo Tecnico della Certificazione Energetica, nonché individuati sulla base dell'esperienza degli anni passati. Tali parametri vengono processati attraverso una rilevazione automatica dal portale di caricamento dell'APE.

Al termine della verifica di primo livello gli attestati vengono classificati in:

- "idonei"
- "con allarme punteggio"
- con "alert EPgl"


Nel caso di "alert EPgl" si tratta di un errore meramente formale relativo al doppio calcolo del fabbisogno energetico (EPgl) sul comune di reale ubicazione e sul comune standard (Trento). In questo caso non si rendono necessarie ulteriori verifiche da parte di Odatech ma viene inviato direttamente un verbale negativo ad APRIE con la segnalazione di questo errore.

3.2 VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO

Queste sono verifiche approfondite complete su tutti i parametri e possono essere eseguite nei seguenti casi, riportati in ordine di significatività:

- In conseguenza ad una verifica negativa di primo livello con "allarme punteggio" dato dal portale di cui al paragrafo precedente;
- un campionamento effettuato da Odatech tra gli APE con verifica di I livello positiva sulla base dei seguenti parametri:
 - Nuovo certificatore iscritto
 - Certificatore che emette un alto numero di APE
 e meglio definiti all'interno delle ISTRUZIONI CAMPIONAMENTO VERIFICHE ODATECH.
- una segnalazione di APRIE: è infatti possibile attivare una verifica di secondo livello su un APE per il quale sia stata inviata ad APRIE una richiesta motivata di controllo a cura di un soggetto interessato, quale ad esempio il proprietario o l'acquirente (in questo caso si effettua anche il sopralluogo in sito contestualmente all'inizio della verifica documentale, come descritto nel paragrafo a seguire)

Durante la verifica di secondo livello, Odatech analizza gli Attestati richiedendo al certificatore documentazione specifica, approfondimenti ed informazioni di input relativi all'Attestato emesso e oggetto di verifica. Tale processo avviene tramite un confronto tecnico con il certificatore (scambi di e-mail, eventuali riunioni) che prosegue fino al momento nel quale Odatech ritiene di essere in possesso di tutti i dati per effettuare la verifica tramite analisi dei dati di input ed eventuale ricalcolo tramite software certificato. Completata la verifica, Odatech procede con l'emissione del report contenente l'esito finale come di seguito illustrato:



Qualora l'esito fosse positivo, Odatech procede con l'inoltro diretto del report al certificatore.

	PROTOCOLLO	DATA: 10/05/2022 REVISIONE: 00
---	------------	-----------------------------------

Qualora l'esito fosse negativo, Odatech procede con l'inoltro del report ad APRIE. A seguito dell'invio del report finale di verifica redatto da Odatech, APRIE procede con l'emissione del report finale al Certificatore con l'eventuale sanzione.

3.3 VERIFICHE DI II LIVELLO CON SOPRALLUOGO

Queste verifiche partono da richieste specifiche pervenute da un soggetto interessato, quale ad esempio il proprietario o l'acquirente dell'unità immobiliare, tramite APRIE. In questo caso si prende contatto con il proprietario dell'unità immobiliare oggetto di verifica. Contestualmente si procede ad avvisare per via telematica (tramite PEC) il certificatore che l'unità immobiliare dell'APE da lui redatto è stato selezionato per un sopralluogo, indicando la data prescelta. Si richiede quindi al certificatore l'invio della documentazione relativa all'unità immobiliare utilizzata per la redazione dell'APE. La documentazione deve pervenire entro 20 giorni. Il certificatore deve comunicare ad Odatech, tramite PEC, l'eventuale volontà di partecipare al sopralluogo.

Durante le visita in sito il tecnico di Odatech raccoglie i dati necessari al fine della verifica tramite checklist apposita. A titolo esemplificativo, superfici disperdenti (a campione, ad es: involucro nord opaco e superfici trasparenti, ..., oppure tutte), superficie calpestabile, dati impianti, etc.

Ad integrazione del sopralluogo Odatech procede con una verifica di secondo livello sulla documentazione prodotta dal certificatore per verificare la veridicità dei dati inseriti nell'APE. A seguito di tale verifica, Odatech emette un Report Finale recante l'esito (positivo o negativo) del controllo. Se positivo, il report viene inviato da Odatech ad APRIE, al certificatore e al soggetto interessato. Se negativo il report viene inviato ad APRIE.

4. MODIFICA ALLE MODALITA' DEI CONTROLLI

Modifiche alle modalità di esecuzione dei controlli potrebbero intervenire su proposta di Odatech, di APRIE o in seguito ad eventuali modifiche e aggiornamenti delle normative applicabili. Eventuali modifiche devono essere recepite all'interno dei documenti di sistema, compreso il presente protocollo, informando le parti interessate.

5. DIRITTI E DOVERI DEI CERTIFICATORI

Il Certificatore si impegna ad assicurare la necessaria collaborazione per consentire l'esecuzione dei controlli da parte del personale di Odatech, nel rispetto delle regole fissate all'interno del Codice Deontologico di Odatech (vedi paragrafo succ.) e dei rispettivi ordinamenti professionali oltreché dalle disposizioni del presente protocollo.

Nel caso di controllo, il certificatore si impegna a:

- fornire ad Odatech tutta la documentazione richiesta ai fini dell'attività di verifica;
- fornire la documentazione nel formato richiesto e nel rispetto della tempistica indicata;

 <p>ORGANISMO DI ABILITAZIONE E CERTIFICAZIONE</p>	PROTOCOLLO	DATA: 10/05/2022 REVISIONE: 00
---	------------	-----------------------------------

- accettare gli esiti della verifica, se in linea con il presente Protocollo e con i requisiti cogenti applicabili, evitando in ogni modo di porre in essere qualsiasi comportamento con l'intento di influenzare l'esito della verifica.

Il certificatore può presentare reclami e ricorsi in relazione alla Verifica conformemente a quanto espresso nell'apposito paragrafo del presente Protocollo.

Il certificatore può chiedere la sostituzione del verificatore incaricato qualora vi siano motivati conflitti di interesse.

5.1. CODICE DEONTOLOGICO ODATECH E SANZIONI DISCIPLINARI

Al fine di gestire i rapporti con i certificatori iscritti che non abbiano riscontrato le richieste di chiarimenti formulate dagli organi di Odatech e/o abbiano comunque posto in essere condotte ritenute non rispettose dei principi e delle disposizioni contenute nel codice deontologico, il Consiglio di Indirizzo Odatech ha deliberato quanto segue:

- *Invio all'iscritto di una comunicazione, inviata per conoscenza anche all'Ordine/Collegio/Registro di competenza, con la quale si informerà l'iscritto dell'apertura di un procedimento disciplinare;*
- *Il procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data d'apertura, fatta salva la facoltà del Consiglio di Indirizzo di sospendere il procedimento con provvedimento motivato;*
- *Per ciascun procedimento il Consiglio di Indirizzo nominerà un relatore che gestirà, per conto del Consiglio, tutti gli adempimenti relativi;*
- *Verrà assegnato a ciascun iscritto un termine di giorni 15 per la presentazione di memorie difensive e/o documenti idonei a chiarire la propria posizione;*
- *L'iscritto sarà invitato ad un'audizione avanti al Consiglio di Indirizzo, ovvero ai consiglieri delegati della gestione del procedimento disciplinare, al fine di rendere i chiarimenti e informazioni a propria discolpa;*
- *Al termine del procedimento il Consiglio di Indirizzo potrà disporre l'archiviazione del procedimento oppure adottare le sanzioni disciplinari previste all'articolo 5 del codice deontologico (avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall'elenco ufficiale Odatech).*

6. DOVERI E RESPONSABILITÀ DI ODATECH

Odatech si impegna ad effettuare l'attività di Verifica degli APE nel rispetto delle normative applicabili, di quanto definito nei requisiti di accreditamento e di quanto previsto nella convenzione con APRIE.

In particolare si impegna a:

- a) mettere a disposizione le risorse necessarie per svolgere le attività previste con competenza e professionalità;
- b) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno;
- c) applicare le prescrizioni riportate nel presente Protocollo e rispettare le procedure interne definite ai fini dello svolgimento delle attività di verifica;
- d) garantire il costante aggiornamento del personale impiegato nelle attività di verifica rispetto alle evoluzioni normative in materia di certificazione energetica;
- e) operare nel rispetto dei principi di:

Indipendenza: Odatech garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di controllo agiscano in condizioni da garantire obiettività di giudizio;

Imparzialità: Odatech garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di controllo agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale, in assenza di conflitti di interessi. Odatech garantisce di svolgere le attività di Verifica con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e non essere condizionato da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati;

Riservatezza: Odatech si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza durante le attività di controllo; in particolare, informazioni relative all'operato del certificatore o all'immobile, non sono divulgate a terzi, salvo:

- le necessarie comunicazioni ad APRIE
- quanto previsto e regolamentato da Disposizioni di legge;

7. RECLAMI E RICORSI

Il reclamo, per qualsiasi caso di insoddisfazione rispetto al processo di verifica, deve essere presentato dal certificatore ad Odatech attraverso una comunicazione scritta, a mezzo e-mail o PEC all'attenzione del Direttore di Odatech. Il Direttore lo analizza e ne definisce le responsabilità e modalità di gestione, registrando lo stesso su apposito modulo MO 08 "Rapporto di Non Conformità-azioni correttive".

Entro 10 gg. dal ricevimento, viene fornito riscontro al soggetto inviante.

Il Certificatore può fare ricorso contro l'esito dell'attività di controllo, esponendo le ragioni del dissenso anche attraverso scritti difensivi, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione

 <p>odatech ORGANISMO DI ABILITAZIONE E CERTIFICAZIONE</p>	PROTOCOLLO	DATA: 10/05/2022 REVISIONE: 00
---	------------	-----------------------------------

in oggetto, come riportato nella notifica del verbale di accertamento di Aprie dove sono indicate anche le modalità di invio del ricorso.

L'iter prevede l'organizzazione di un incontro tra il certificatore, Aprie e il Direttore di Odatech a fronte del quale Aprie valuta la fondatezza del ricorso e comunica l'esito al certificatore e a Odatech per conoscenza.

I ricorsi vengono registrati sul medesimo modulo MO 08 "Rapporto di Non Conformità".

8. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo viene pubblicato sul portale di Odatech e si ritiene accettato in ogni sua parte all'atto del caricamento dell'APE nel portale da parte del certificatore.